

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

**SEZIONE QUINTA**

**MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 5327/2025 udienza pubblica 19.11.2025**

**con istanza cautelare art. 55 c.p.a.**

**e istanza per l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami**

**PER**

La Sig.ra **ARALDO MARTINA LEONARDA** [nata a Caltanissetta l'11/07/2003 ed ivi residente in Contrada Besaro snc – Cod. Fisc. RLD MTN 03L51 B429H], rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Gozzi [C.F. GZZ RCR 63E11 H501U], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni alla pec: riccardogozzi@ordineavvocatiroma.org (e/o al fax 063724541), presso lo studio del quale in Roma - Via Montello n. 30 - è elettivamente domiciliata giusta procura alle liti conferita e posta in calce al ricorso introduttivo, già agli atti del fascicolo r.g.n. 5327/2025;

- Ricorrente -

**CONTRO**

**IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**, in persona del Ministro in carica, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato [Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it], presso i cui uffici in Roma – Via dei Portoghesi n. 12 – è *ope legis* domiciliato;

- Resistente -

**NONCHE' CONTRO**

Sig.ra **VITOLO FEDERICA** (C.F.: VTLFRC04T54D390X), residente in Eboli (SA), alla Via Paolo Ruffini n. 17;

Sig.ra **GARGIULO MARIAREGINA** (C.F.: GRGMRG05P65F839T), residente in Casoria (NA), alla Via Giuseppe Garibaldi n. 31;

Sig.ra **PETRARCA ALESSANDRA** (C.F.: PTRLSN01C66I234P), residente in Carinaro (CE), alla Via Alessandro Manzoni n. 43;

- Controinteressati -

**quanto al presente atto recante motivi aggiunti al ricorso:**

**PER L'CCERTAMENTO E LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' CON ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE:**

- del Decreto del Direttore Generale del Personale del Dipartimento

dell'Amministrazione Penitenziaria (di seguito D.A.P.), del 12 maggio 2025, pubblicato con Avviso in pari data sul sito internet del Ministero della Giustizia, con cui sono state approvate le graduatorie del Concorso a n. 2.568 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile, indetto con P.D.G. 6.03.2024;

- delle convocazioni dei vincitori del Concorso a n. 2.568 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria al Corso di formazione, pubblicate sul sito internet del Ministero della Giustizia con Avviso del 14.05.2025;
- di ogni altro atto e/o provvedimento, anche non noto, presupposto, connesso e, o, consequenziale a quelli impugnati e, comunque, lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;

**quanto al ricorso introduttivo, per l'annullamento previa sospensiva cautelare**

- *“del giudizio di non idoneità del 7 marzo 2025, espresso dalla Commissione concorsuale di cui all'art. 106, comma 4, del D.Lgs. 443/1992 preposta all'accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali nell'ambito del concorso pubblico per esami e titoli, per il reclutamento a complessivi 2568 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, ruolo maschile e femminile, indetto con P.D.G. 6 marzo 2024;*
- *del Decreto del 13 marzo 2025 a firma del Direttore Generale del Personale del D.A.P., dott. Massimo Parisi, comunicato con nota prot. m\_dg.GDAP.14/03/2025. 0116271.U, con cui è stata decretata l'esclusione della sig.ra Martina Leonarda Araldo dal concorso pubblico a complessivi 2568 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile, e, per l'effetto, dall'assunzione nel Corpo stesso;*
- *ove occorre possa, di ogni ulteriore verbale, operazione, valutazione e giudizio espressi dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali del concorso in esame, di estremi non noti, nonché, di ogni altro atto e o provvedimento, anche non noto, tra cui la graduatoria del concorso, presupposto, connesso e, o, consequenziale a quelli impugnati e, comunque, lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;*

*nonché per l'accertamento e la tutela*

- *del diritto e dell'interesse legittimo pretensivo della ricorrente ad essere correttamente valutata nell'ambito degli accertamenti psicofisici e attitudinali onde poter proseguire l'iter delle varie fasi concorsuali e venire inclusa in graduatoria, di talché, raggiunto il punteggio utile, essere dichiarata vincitrice e ammessa alla frequentazione del Corso di*

\*\*\*\*\*

**FATTO**

1. Con il ricorso del 10.04.2025, introduttivo del presente giudizio, la ricorrente, sig.ra Araldo Martina Leonarda adiva l'intestato T.A.R. chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti richiamati in epigrafe;
2. evidenziava, in particolare:
  - di avere partecipato al concorso indetto con Decreto dell'8.03.2023 del Direttore Generale del Personale del D.A.P. per il **reclutamento a complessivi n. 1713 allievi agenti del Corpo di Polizia penitenziaria**, di cui 1285 uomini e 428 donne; di avere superato brillantemente tutte le prove del concorso e, in fase di accertamenti attitudinali del 22.05.2024, dopo la somministrazione dei test ("Questionario orientativo" e test MMPI-2) e la sottoposizione al colloquio con un componente della Commissione, essere risultata **pienamente idonea** (seppure non vincitrice nell'ambito della graduatoria per il punteggio riportato nella prova scritta);
  - partecipava, dunque, al successivo concorso pubblico volto al reclutamento di complessivi n. 2568 posti di allievo agente del Corpo di Polizia Penitenziaria, indetto con P.D.G. del 6 marzo 2024, il cui bando era (ed è) del tutto identico a quello precedente.
  - anche in tale concorso la ricorrente superava tutte le prove, venendo sottoposta, in data 7.03.2025, agli accertamenti attitudinali, nell'ambito dei quali, nonostante avesse risposto alle domande del "Questionario orientativo" (le stesse rese pochi mesi prima nel precedente concorso) e del test MMPI-2 (lo stesso del precedente concorso), esattamente nello stesso modo in cui aveva risposto l'anno prima, e avesse sostenuto il colloquio nei medesimi termini del precedente colloquio sostenuto, del tutto inaspettatamente, veniva giudicata **non idonea** dalla Commissione, in quanto avrebbe "dimostrato una scarsa adattabilità all'ambiente di lavoro che si rileva dal limitato grado di socievolezza e dalla carente predisposizione al gruppo, espressione di una ridotta attitudine allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire" e, successivamente, esclusa dal Concorso;
  - in data 12.03.2025, la ricorrente avanzava istanza di accesso agli atti chiedendo l'accesso a tutti gli atti, verbali e documenti inerenti alle attività di valutazione e giudizio svolte dalla Commissione per gli accertamenti di cui sopra, in particolare

quelli redatti dalle Commissioni e sulla base dei quali era stato formulato dapprima il giudizio di IDONEITA' del 22.05.2024, in netto contrasto con il successivo giudizio di NON IDONEITA' formulato in data 7.03.2025, nell'ambito delle due procedure concorsuali *de quibus*;

- con nota prot. mdg.GDAP.07/04/2025.0155045.U della Divisione III del D.A.P., l'Amministrazione riscontrava la citata istanza di accesso agli atti *de qua*, **senza nulla trasmettere o riferire in merito ai colloqui** sostenuti dalla ricorrente nell'ambito di entrambi i Concorsi;
- la ricorrente, dunque, proponeva il presente ricorso, contestando con il primo motivo di diritto "*Violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 443/1992 - Violazione e falsa applicazione del Bando-p.d.g. del 6.03.2024 – eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, incongruità, irragionevolezza ed illogicità – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti, carenza di motivazione e ingiustizia manifesta*", rilevando come – a fronte dei medesimi esiti ottenuti nell'ambito dei due Concorsi identici – la valutazione espressa in data 7.03.2025 dalla Commissione, nell'ambito del Concorso indetto con P.D.G. del 6.03.2024, fosse macroscopicamente illogica e contraddittoria.

Ed infatti, dalla mera disamina dei questionari orientativi compilati dalla ricorrente e delle schede di rilevazione del test MMPI-2 profilo grafico, emergeva in maniera come la performance della ricorrente fosse stata praticamente identica nei due diversi episodi concorsuali, con la conseguenza che il giudizio di inidoneità espresso veniva a qualificarsi manifestamente arbitrario, irragionevole ed incongruo, dunque, illegittimo, come il conseguenziale decreto di esclusione dal concorso emesso dal Direttore Generale del Personale del DAP;

3. la Camera di consiglio veniva fissata per il 21.05.2025;
4. si costituiva l'Amministrazione resistente, limitandosi, con memoria, a riportare principi generali e argomentazioni avulse dallo specifico caso in esame, senza mai neppure menzionare il colloquio del 7.03.2025 o il precedente, sostenuti dalla ricorrente nell'ambito dei due Concorsi;
5. all'esito della Camera di consiglio, con Ordinanza n. 2860/2025, l'adito T.A.R. respingeva l'istanza cautelare ritenendo "*Considerato che la definitività del giudizio di idoneità non implica la sua immutabilità futura, ma semplicemente postula la sua validità nella procedura in essere, sicché è solo limitatamente a essa che detta qualità*

*può essere garantita, laddove, invece, parrebbero essere le risultanze del colloquio - e non le risposte date al questionario, sostanzialmente identiche a quelle dell'anno precedente - ad avere orientato la commissione al diverso giudizio di inidoneità, potendosi compensare le spese di fase”;*

6. in data 12.05.2025, con Decreto del Direttore Generale del Personale D.A.P. (all. 1), pubblicato con Avviso in pari data sul sito internet del Ministero della Giustizia, venivano approvate le graduatorie del Concorso de quo;
7. in data 14.05.2025 veniva pubblicato l'Avviso sul sito internet istituzionale del Ministero della Giustizia recante le convocazioni dei vincitori del Concorso de quo al 185° Corso di formazione (all. 2);
8. con istanza di accesso agli atti del 13.06.2025 (all. 3), la ricorrente avanzava dettagliata richiesta di accesso in ordine a:
  - *“il verbale del colloquio individuale sostenuto dalla sig.ra Araldo in data 22 maggio 2024, con il preposto componente della Commissione, nell'ambito del Concorso pubblico a n. 1713 posti di allievo agente del Corpo di Polizia Penitenziaria, ruolo maschile e femminile, indetto con P.D.G. 8 marzo 2023;*
  - *il verbale del colloquio individuale dalla medesima sostenuto in data 7.3.2025, con il preposto componente della Commissione, nell'ambito del Concorso pubblico a n. 2568 posti di allievo agente del Corpo di Polizia Penitenziaria, ruolo maschile e femminile, indetto con P.D.G. 6 marzo 2024;*
  - *gli indirizzi di residenza ed i codici fiscali delle vincitrici classificatesi nell'approvata graduatoria (aliquota B), di seguito indicate:*
  - *Vitolo Federica, ... pos. 536 punteggio 7,7;*
  - *Gargiulo Mariaregina, ... pos. 535 punteggio 7,7;*
  - *[...]*”;
9. in data 18.06.2025, l'Amministrazione resistente riscontrava la predetta istanza trasmettendo a mezzo p.e.c. unicamente (all. 4):
  - il verbale di idoneità degli accertamenti psico-attitudinali del 22.05.2024 - già noto;
  - il verbale di inidoneità degli accertamenti psico-attitudinali del 7.03.2025 – già noto (ed impugnato);
  - i dati delle odierne controinteressate;
- 10. l'Amministrazione resistente nulla trasmetteva in ordine alla documentazione richiesta relativa al colloquio individuale sostenuto dalla ricorrente nell'ambito dei**

## **due Concorsi.**

Le approvate graduatorie, unitamente a tutti gli ulteriori atti e provvedimenti qui impugnati, sono illegittime, errate, ingiuste e lesive dei diritti e degli interessi della ricorrente, in quanto viziate per illegittimità derivata dall'errato, contraddittorio, irragionevole ed illogico operato posto in essere dall'Amministrazione resistente nell'ambito dell'espletamento degli accertamenti psico-attitudinali inerenti alla ricorrente, come già censurato con il ricorso introduttivo per i motivi ivi addotti, chiedendosene l'annullamento per i seguenti motivi in

### **DIRITTO**

#### **I**

**ILLEGITTIMITA' DERIVATA DELLA GRADUATORIA DI CUI AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE DEL D.A.P. DEL 12.05.2025 E DELLE DISPOSTE CONVOCAZIONI AL CORSO DI FORMAZIONE, PER ILLEGITTIMITA' DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI IMPUGNATI COL RICORSO PRINCIPALE PER "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 443/1992 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO-P.D.G. DEL 6.03.2024 – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA CONTRADDITTORIETA', INCONGRUITA', IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA' – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRORE NEI PRESUPPOSTI, CARENZA DI MOTIVAZIONE E INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

*L'operato della Commissione dipartimentale preposta ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. agli accertamenti psicoattitudinali sugli aspiranti allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria è stato, nel caso della ricorrente, del tutto – e macroscopicamente – illogico e contraddittorio, di talchè il giudizio di "non idoneità" espresso in data 7.03.2025 risulta **manifestamente arbitrario, irragionevole ed incongruo**, e cioè illegittimo, come illegittimo risulta il conseguenziale decreto di esclusione dal concorso emesso dal Direttore Generale del Personale del DAP.*

*Nella procedura concorsuale i cui esiti si impugnano con il presente ricorso non è stato tenuto conto del fatto che la ricorrente, nell'ambito della in tutto e per tutto identica procedura volta all'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria cui aveva partecipato un anno prima, era stata ritenuta IDONEA dalla medesima Commissione preposta per legge e composta da componenti aventi la medesima qualifica, e qualificazione, di quelli componenti la Commissione che ha espresso il giudizio opposto.*

*Ma, al di là del grave difetto istruttorio, la Commissione e il Direttore Generale del personale, arbitrariamente, non hanno tenuto conto del fatto che – a tenore dell’art. 13 di entrambi i bandi di concorso (che sono identici) di cui ci si occupa, “**Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali è definitivo...**”.*

*Il giudizio di idoneità conseguito dalla ricorrente meno di un anno prima nell’ambito della procedura concorsuale volta all’assunzione di 1713 allievi agenti era (ed è) definitivo.*

*Ed è la logica ad imporlo.*

*Se la Commissione all’uopo preposta, nel maggio 2024, aveva verificato e stabilito che la ricorrente fosse in possesso di: “a) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità; b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l’orientamento dell’umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni; c) una capacità intellettuale che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione delle qualità attentive; d) una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all’ambiente di lavoro”, e cioè dei requisiti attitudinali previsti dall’art. 13 dei due bandi di concorso, non è dato comprendere come - e non è neppure ragionevole ritenere che – l’adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all’ambiente di lavoro possa essere improvvisamente venuta a mancare!*

*Ed infatti la condizione della ricorrente, sotto il profilo ricordato, non è certamente mutata in pochi mesi, essendo un tratto distintivo del carattere sostanzialmente imm modificabile.*

*E ciò tanto più può riscontarsi se si procede alla comparazione dei documenti relativi ad entrambe le procedure esibiti dall’Amministrazione a seguito di istanza di accesso ex lege 241/90 (allegati 2 e 3 per quanto riguarda il primo concorso, allegati 5 e 6 per il secondo).*

*Dalla mera disamina dei questionari orientativi compilati dalla ricorrente e delle schede di rilevazione del test MMPI-2 profilo grafico, si evince come **la performance della ricorrente sia stata praticamente identica nei due diversi episodi concorsuali.***

*Non solo la ricorrente ha dato praticamente le stesse identiche risposte scritte alle numerose domande poste con il “Questionario orientativo”, ma anche confrontando le due schede di profilo riferite alle sottoscale Social Introversion [scala che, attraverso la valutazione delle variabili di misura di timidezza (Si1), evitamento sociale (Si2) ed evitamento personale e*

*sociale (Si3), determina l'inclinazione dei candidati ad isolarsi o a stare con gli altri] si deve constatare l'esatta corrispondenza di punti T, e cioè Si1 35 – Si2 40 – Si3 44.*

*Confrontando le due schede di profilo riferite alle sottoscale di Harris e Lingoes [scala utilizzata per valutare gruppi di disturbi specifici] si deve constatare una quasi identica corrispondenza di punti T, e comunque tutti riferibili ad un livello di punteggio medio di punti T compreso tra i valori 40 e 60.*

*Per la ricorrente è praticamente impossibile, quindi, comprendere le ragioni che hanno indotto la Commissione del concorso a 2568 allievi agenti ad esprimere un parere diverso, e così palesemente contraddittorio, rispetto alla Commissione “gemella” che l’aveva preceduta pochi mesi prima.*

*La difesa della ricorrente è bene a conoscenza della Giurisprudenza Amministrativa in subiecta materia e dell’ampia (pressochè assoluta, in verità) discrezionalità riconosciuta alle Commissioni preposte agli accertamenti attitudinali.*

*Ma in questo specifico caso non si tratta, a differenza dei precedenti noti, di contrastare il giudizio di non idoneità con una consulenza psicologica di parte oppure di evidenziare la contraddittorietà con precedenti riconoscimenti ottenuti nell’Esercito (o in altra situazione professionale), trattandosi in quel caso di giudizi espressi da altra Amministrazione, preposta ad una diversa attività istituzionale e, quindi, sulla base di parametri non coincidenti con quelli adottati dalla Polizia Penitenziaria (risultando altresì fisiologico che ad un concorso riservato ai VFPI e VFP4 i candidati giungano con il bagaglio professionale ed esperienziale acquisito nella Forza Armata di provenienza, senza che questo, tuttavia, vincoli le commissioni attitudinali della Polizia Penitenziaria a giudicarli senz’altro idonei al servizio nei propri ruoli.*

*Ebbene, in questo caso la valutazione di IDONEITA’ proviene dalla stessa Amministrazione Penitenziaria, nell’ambito di un identico concorso, svoltosi poco tempo prima ed all’esito di identiche verifiche effettuate dalla medesima tipologia di Commissione!*

*E’ pur vero che il giudizio di idoneità, sul piano attitudinale, è il risultato di un iter di disamina globale e di ponderata valutazione della personalità dei candidati «la cui opinabilità è il fisiologico precipitato della natura non esatta della disciplina specialistica di riferimento» (Cons. Stato, VI, 4 novembre 2002, n. 6004), sebbene «l’alto margine di opinabilità ineliminabilmente intrinseco in questi giudizi» sia compensato dalla necessità di «un assoluto rigore metodologico nel formularli» (Cons. Stato, II, 6 dicembre 2021, n. 8137), sicché le valutazioni tecnico-discrezionali possono rientrare nel sindacato*

*giurisdizionale e, quindi, nell'orbita del potere di annullamento di cui all'art. 29 c.p.a. solo laddove degenerino in affermazioni «affette da manifesta irragionevolezza ed abnormità (cfr. Cons. Stato, II, 24- 12-2021, n. 8581), da incongruità, evidente contraddittorietà, errore o travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato, III, 6-6-2016, n.2342)» (Cons. Stato, I, parere 24 febbraio 2022, n. 430).*

*E, francamente, si ritiene che nel caso di specie ci si trovi proprio nella illogica condizione appena descritta”.*

## II

**ILLEGITTIMITA' DELLA GRADUATORIA DI CUI AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE DEL D.A.P. DEL 12.05.2025 E DELLE CONVOCAZIONI AL CORSO DI FORMAZIONE – ILLEGITTIMITA' DEL GIUDIZIO DI INIDONEITA' DEL 7.03.2025 E DELLA RELATIVA ESCLUSIONE DELLA RICORRENTE DAL CONCORSO PER VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 4 E SS. DELLA LEGGE N. 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 443/1992 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA' - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER IRragionevolezza, PER ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA.**

Come in precedenza rilevato, l'operato posto in essere dell'Amministrazione resistente nell'espletamento dell'accertamento attitudinale che ha interessato la ricorrente è risultato illegittimo, in quanto in contrasto con le previsioni normative, del bando e con i principi generali dettati in materia.

In particolare, il Bando prevedeva che le **prove attitudinali** sarebbero consistite nella somministrazione ai **test, collettivi e individuali, e alla sottoposizione al colloquio** con un componente della Commissione.

Altresì, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 443/1992, recante “*Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria*” richiamate nel Bando, dispongono che:

- **art. 124.** “1. *I candidati ai concorsi di cui all'art. 123 sono sottoposti ad esame attitudinale diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell'umore, delle capacità di*

*controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima”.*

- **art. 125** “1. I requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente sono i seguenti:

a) *un livello evolutivo ... (e gli ulteriori aspetti come richiamati dal Bando e nel precedente motivo trascritti)”.*

Orbene, nel caso di specie l’Amministrazione non ha proceduto correttamente allo svolgimento del predetto accertamento in conformità alle previsioni citate:

- **nulla risulta in ordine al colloquio attitudinale individuale sostenuto dalla ricorrente, mancando integralmente il relativo verbale, ovvero, la relazione redatta all’esito dello stesso sul conto della ricorrente**, con la conseguenza che non è dato sapere né comprendere come detto colloquio sia stato articolato, nonché, da chi e come sia stato valutato e se vi sia stata necessità di suo successivo approfondimento.

**In ragione delle predette omissioni – a fronte dei medesimi esiti riportati dalla ricorrente nell’ambito degli accertamenti attitudinali nei due identici concorsi indetti a distanza di pochi mesi – il giudizio di inidoneità e gli ulteriori atti e provvedimenti impugnati, vengono a manifestarsi, in maniera ancor più pregnante, illegittimi; non potendo ritenersi legittimamente espletato un accertamento - “il colloquio sostenuto dalla ricorrente” - di cui non vi è minima traccia.**

Ne consegue che, **in assenza della minima documentazione atta a illustrare in quali termini il citato accertamento, ossia il colloquio, si sia espletato, in alcun modo esso può assumersi ad elemento giustificativo e legittimante del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione, a meno che non si voglia riconoscere all’Amministrazione l’assoluto arbitrio – insindacabile persino giudizialmente in mancanza dei relativi riscontri (!) - nella valutazione degli accertamenti attitudinali.**

Il verbale e/o la relazione che avrebbero dovuto essere redatti all’esito del colloquio, del tutto omessi, avrebbero dovuto rilevare e mettere in evidenza, in rapporto allo specifico profilo psico-attitudinale emerso dai test svolti dalla ricorrente, gli aspetti caratterizzanti della candidata medesima, indicandone le eventuali criticità o aspetti rilevanti ai fini dell’accertamento stesso.

Ma ancora. L’omissione *de qua* ha impedito finanche di verificare la correttezza in ordine allo svolgimento del colloquio stesso, posto che il colloquio non può essere condotto dal medesimo soggetto che ha proceduto alla sottoposizione dei precitati test.

**Tutto ciò è risultato omesso.**

**La ricorrente ha sostenuto i predetti accertamenti, incluso il colloquio, nei medesimi termini in cui aveva sostenuto i medesimi accertamenti nel precedente identico concorso.**

**La Commissione de qua, pertanto, ha espresso il giudizio di inidoneità nei confronti di un colloquio che, pochi mesi prima, nell'ambito di identico concorso, era stato giudicato idoneo al superamento degli accertamenti attitudinali dalla stessa medesima Amministrazione.**

**D'altro canto, non è dato comprendere come la ricorrente possa aver mutato, a distanza di pochi mesi, riducendole, la propria "socievolezza" e la propria "predisposizione al gruppo"... Il contrasto tra i due giudizi, pertanto, è insanabile e non giustificato da "fantomatiche" risultanze di colloqui di cui non vi è traccia alcuna che ne renda giudicabile la correttezza.**

L'operato dell'Amministrazione resistente, pertanto, risulta illegittimo, in quanto in contrasto con le disposizioni del Bando e del D.Lgs. n. 443/1992, nonché, violativo del principio di trasparenza e pubblicità di cui all'art. 1 della Legge n. 241/1990, dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della medesima legge, nonché dell'art. 97 della Costituzione.

Il mancato perseguimento da parte della P.A. de "*i fini determinati dalla legge secondo le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano singoli procedimenti*", rinvenibili, nel caso in esame, nella scelta dei soggetti migliori tra tutti i candidati partecipanti al concorso *de quo*, risulta evidente.

Le omissioni evidenziate non possono, dunque, non determinare l'illegittimità di tutti i provvedimenti e atti impugnati; ciò anche a fronte di quanto da questo Ecc.mo T.A.R. ribadito a più riprese, laddove ha affermato che "*nelle procedure concorsuali i verbali della Commissione costituiscono adempimenti di carattere documentale che hanno valore sostanziale, diretti ad assicurare la trasparenza e la pubblicità delle prove; i verbali costituiscono documenti fidefacienti, quali atti amministrativi provenienti da pubblico ufficiale che li redige e contenenti, in via esclusiva, la descrizione di quanto accaduto nello svolgimento della procedura e aventi forza di prova (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III, 11 settembre 2008, n.8261)*" T.A.R., Lazio – Roma, sent. n. 11435/2020.

Non solo.

Dall'esame dei questionari orientativi compilati dalla ricorrente e delle schede di rilevazione del test MMPI-2 profilo grafico è agevole rilevare come alcun esito negativo sia emerso,

posto che la performance della ricorrente è risultata praticamente identica a quella svolta nel precedente concorso ove era stata riconosciuta pienamente idonea.

**Evidente, pertanto, come il giudizio di non idoneità espresso non risulti ancorato ad alcun esito valutato come negativo ai fini di cui interessa.**

La motivazione resa dalla Commissione nel giudizio di inidoneità, pertanto, si mostra apparente, dunque, nulla, in quanto non riconducibile ad alcun esito delle prove testologiche svolte o del colloquio sostenuto, valutato con esito negativo.

L'impossibilità di prendere contezza dell'iter accertativo-valutativo seguito dall'Amministrazione, nonché, di potere procedere ad un effettivo scrutinio in termini di legittimità o illegittimità della valutazione operata dall'Amministrazione resistente, seppure connotata da discrezionalità, ha determinato un grave pregiudizio al diritto di difesa della ricorrente, costituzionalmente tutelato dall'art. 24, risultandone impedito l'effettivo esercizio, oltre che la violazione del principio generale di effettività della tutela di cui all'art. 1 della Legge n. 241/1990.

La motivazione addotta dalla Commissione si mostra significativamente contraddittoria ed illogica rispetto alla già accertata idoneità attitudinale riconosciuta alla ricorrente nell'ambito del medesimo concorso da parte della medesima Amministrazione.

Da contestarsi, pertanto, quanto è dato leggere nel verbale della Commissione del 7.03.2025, laddove è riportato "*Esaminati i risultati delle prove psicoattitudinali la Commissione dopo il colloquio giudica il candidato attitudinalmente NON IDONEA*", per risultare omesso ogni verbale e/o relazione in ordine al colloquio de quo, e per risultare, la motivazione ivi riportata, apparente, ossia nulla, oltre che contraddittoria ed irragionevole.

Ciò necessariamente rilevato, si evidenzia come questa difesa, bene a conoscenza del ristretto ambito di impugnabilità riconosciuto in materia di accertamenti attitudinali in ragione dell'ampia discrezionalità riconosciuta all'Amministrazione, ritiene di dover sottolineare come nel caso di specie, in ordine al colloquio sostenuto dalla ricorrente, risultino assenti, per un lato, i presupposti fattuali assunti ad oggetto della valutazione e, per l'altro, la valutazione stessa.

**Ciò nonostante, si ritiene che i macroscopici travisamenti di fatto e le illogicità indicate dalla giurisprudenza, siano evincibili dalla comparazione con gli esiti dei medesimi accertamenti riportati nel precedente concorso.**

D'altronde, non è negato al giudice amministrativo il potere di ricorrere ad un ragionamento presuntivo, laddove sia necessario trarre un fatto ignoto dall'esistenza di uno fatto noto.

Ed infatti, sebbene della documentazione inerente al colloquio sostenuto dalla ricorrente non vi sia traccia, la comparazione della documentazione prodotta in ordine ai due concorsi svolti dalla medesima a distanza di pochi mesi fa presumere, con un grado di elevata certezza, che il secondo colloquio si sia espletato nei medesimi termini del primo. Le considerazioni ora illustrate, unitamente alle precedenti censure, non possono non costituire elementi sintomatici gravi, precisi e concordanti non solo dell'espletamento del colloquio del 7.03.2025 nei medesimi termini in cui si era svolto il precedente, ma, altresì, dell'evidente illegittimità, irragionevolezza ed incoerenza tecnica e fattuale dell'impugnato giudizio di non idoneità e degli atti e provvedimenti successivamente adottati.

Non sussistono, invece, elementi così precisi e concordanti da far propendere per la conclusione contraria.

**Quanto sopra dovrebbe condurre l'adito T.A.R., se non a considerare anche il secondo colloquio sostenuto pienamente idoneo ai fini degli accertamenti *de quibus* nei medesimi termini del primo (in quanto attività rimessa all'Amministrazione), quantomeno riconoscere alla ricorrente il diritto, ovvero, l'interesse legittimo pretensivo alla corretta valutazione, anche tramite la ripetizione degli accertamenti stessi.**

. \* \* \* \* \*

#### **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO**

In considerazione delle seguenti circostanze:

- che l'azione proposta dalla ricorrente ha natura demolitoria ed è finalizzata ad ottenere la rinnovazione e, comunque, l'ulteriore espletamento delle operazioni selettive, nonché l'annullamento degli atti impugnati;
- che, stante le pubblicate graduatorie qui impuginate risultano controinteressati tutti i vincitori e non ivi riportati, in particolare tutte coloro inserite nella "GRADUATORIA ALIQUOTA B – DONNE" recante le vincitrici fino alla posizione n. 536;
- che, ai fini della corretta instaurazione del presente giudizio, si rende necessaria l'integrazione del contraddittorio, mediante notificazione, nei confronti dei vincitori ivi

individuati, come da graduatorie che si depositano alle quali, per ovvie esigenze di sinteticità, si rimanda per l'indicazione dei singoli nominativi;

- che stante il rilevante numero dei destinatari, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti indicati in graduatoria mediante notificazione del ricorso e del presente atto di motivi aggiunti nei modi ordinari risulterebbe sommamente difficile;

pertanto, si avanza la presente istanza affinché l'Ill.mo Sig. Presidente della Sezione voglia autorizzare lo scrivente difensore all'integrazione del contraddittorio con notificazione del Ricorso introduttivo, del presente Atto di motivi aggiunti, dell'adottanda Ordinanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia ai sensi degli artt. 49 e 52, comma 2, c.p.a. e 151 c.p.c., con indicazione nell'Ordinanza medesima delle modalità della pubblicazione stessa.

In subordine, per il caso di non ammissione all'integrazione del contraddittorio nelle modalità sopra indicate, si chiede l'autorizzazione alla notifica del Ricorso introduttivo e del presente Atto di motivi aggiunti per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 49, comma 3, c.p.a. e 150 c.p.c., mediante pubblicazione di un estratto degli atti stessi, nonché, dell'adottanda Ordinanza, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

.\*.\*.\*.\*.\*

### **ISTANZA CAUTELARE**

La sussistenza del *fumus boni iuris* emerge incontrovertibilmente dai motivi adottati con il presente atto di Motivi aggiunti risultando inconfutabile la fondatezza delle ragioni fatte valere dalla ricorrente.

Allo stesso modo, sussiste il requisito del *periculum* per il caso di mancata sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati i quali hanno costituito e, tuttora, costituiscono fonte di danno e pregiudizio irreparabile della posizione della ricorrente, per privarla ingiustamente dell'ottima opportunità - a cui aspira da tempo - di venire reclutata nel Corpo di Polizia penitenziaria.

Non solo. L'eventuale pronuncia di merito, ove pure di accoglimento, non avrebbe idoneità soddisfacente delle aspettative della ricorrente la quale, nell'immediato, si vedrebbe costretta ad indirizzare diversamente le proprie aspirazioni lavorative stante la necessità di provvedere al proprio mantenimento. L'arruolamento nel Corpo di Polizia penitenziaria, infatti, costituisce per la ricorrente non solo il raggiungimento di un obiettivo ed il coronamento di una passione, ma anche la risposta ad una esistenza incerta e precaria, sotto il profilo lavorativo.

Nella valutazione comparativa tra il pregiudizio che subirebbe la ricorrente dal mancato accoglimento della misura cautelare chiesta con la presente istanza e quello che subirebbe l'Amministrazione dall'accoglimento della stessa, pare evidente la prevalenza del primo, in considerazione dei fondamentali interessi e diritti sui quali vanno ad incidere i provvedimenti impugnati.

In considerazione di tutte le argomentazioni ed i motivi illustrati, si chiede che i provvedimenti impugnati vengano sospesi, con adozione di idonee misure volte a consentire alla ricorrente di ottenere il riesame del giudizio di inidoneità impugnato, anche mediante ripetizione dell'accertamento dei requisiti attitudinali, predisponendo in caso apposita sessione straordinaria, anche in considerazione del già avviato Corso di Formazione.

.\*\*\*.\*.\*.

Per quanto sopra esposto, richiamato tutto quanto illustrato e prodotto con il ricorso introduttivo, la ricorrente, sig.ra Araldo Martina Leonarda, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

#### **CONCLUDE**

affinchè l'Onorevole Tribunale Amministrativo adito, *contrariis rejectis*, per tutti i motivi sopra illustrati, e previo accoglimento dell'istanza cautelare voglia:

- accertare e dichiarare l'illegittimità, con conseguente annullamento:
- del Decreto del Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 12 maggio 2025, pubblicato con Avviso in pari data sul sito internet istituzionale del Ministero della Giustizia, con cui sono state approvate le graduatorie del Concorso a n. 2.568 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile, indetto con P.D.G. 6.03.2024;
- delle convocazioni dei vincitori del Concorso a n. 2.568 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 6.03.2024, al 185° Corso di formazione, pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero della Giustizia con Avviso del 14.05.2025;
- di ogni altro atto e/o provvedimento, anche non noto, presupposto, connesso e, o, consequenziale a quelli impugnati e, comunque, lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

Con vittoria di spese, competenze, onorari del giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA.

**DICHIARAZIONE DI VALORE:** il presente atto è di valore indeterminabile e verte in materia di pubblico impiego. Ai fini del contributo unificato si dichiara che esso è dovuto nella misura di € 325,00.

*Salvis iuribus.*

Roma, 27.06.2025

(Avv. Riccardo Gozzi)